



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2011, proposto da:
Pasquale Verderosa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, con
domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;

contro

Comune di Canosa di Puglia;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente dello SUAP del Comune prot. N. 468 del
4.1.2011, recante la richiesta di cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in
via Cerignola n. 41;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele
Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Canosa ha rigettato l'istanza del ricorrente, di cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Via Cerignola n. 41.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione degli artt. 89-94 NTA del vigente PRG; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

All'udienza del 21.3.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, in quanto assunto sul presupposto dell'incompatibilità con la destinazione urbanistica della zona.

Le censure sono fondate nei termini che seguono.

2.1. Si legge nell'impugnato provvedimento che: *“l'istanza è stata erroneamente formulata in quanto si chiede il cambio di destinazione d'uso da attività industriale ad attività commerciale di un locale che risulta destinato ad attività agricola L'istanza viene archiviata in quanto il cambio di destinazione d'uso richiesto non risulta compatibile con la destinazione urbanistica della zona e l'attività richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG”*.

2.2. Tale essendo il contenuto dell'impugnato provvedimento, occorre ora indagarne la portata. E sul punto, premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, *“la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone, in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva, in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo solo di evitare insediamenti residenziali; pertanto, non costituisce ostacolo all'installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate”* (C.d.S, V,

15.6.2001, n. 3178. In termini confermativi, TAR Lazio, Latina, I, 19.4.2012, n. 329).

2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il Comune di Canosa di Puglia ha motivato il proprio diniego facendo esclusivo riferimento alla destinazione agricola dell'area in esame, rientrando all'interno del Parco Territoriale Regio Tratturo Appia Traiana. Senonché, alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale destinazione non costituisce, di per sé, causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione, ben potendo in astratto assentirsi strutture non incompatibili con la destinazione agricola dell'area, specie se, come nel caso in esame, i progettati lavori presentano carattere minimale, sostanziandosi in opere edili interne ad un manufatto già esistente.

Per tali ragioni, l'amministrazione non poteva fondare il proprio diniego sul mero fatto della peculiare destinazione urbanistica dell'area, avendo invece dovuto congruamente motivare in ordine all'incompatibilità del progetto con le peculiari caratteristiche della zona considerata. In tal senso l'amministrazione non si è determinata, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto sibillina, che “...*l'attività richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG*”, e omettendo del tutto di specificare le disposizioni di piano asseritamente in contrasto con il tipo di intervento richiesto.

2.4. È evidente, allora, sotto questo profilo, l'illegittimità dell'impugnato diniego. Ne discende il suo annullamento.

3. Va invece rigettata l'ulteriore domanda del ricorrente, volta all'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire. Ciò in quanto difettano del tutto le condizioni richieste a tal fine dal novellato art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a. (che richiama a tal fine le condizioni di cui all'art. 31 co. 3), venendo in questa sede in rilievo un provvedimento censurato unicamente in ragione del suo deficit motivazionale, la qual cosa fa pertanto salvo il successivo riesercizio del potere

discrezionale in capo all'amministrazione, sia pure con i limiti derivanti dall'effetto conformativo della presente sentenza.

4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)